

Verbale di accordo

Il giorno 20 giugno 2012 in Roma

tra

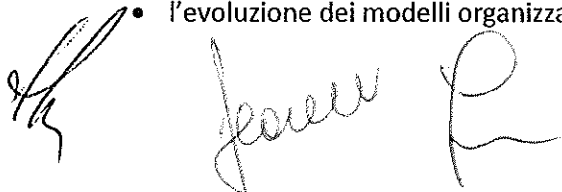
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

la Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle R.S.A. UGL CREDITO

Premesso che

1. con Accordo del 22 aprile 2012 le Parti hanno definito il nuovo sistema degli inquadramenti;
2. tale accordo prevede:
 - in tema di percorsi professionali, la creazione di tre raggruppamenti (cluster) – percorsi d'ingresso, qualificati e specialistici – con livelli di progressione differenziati, la durata dei percorsi stessi nonché le regole per la gestione dell'inserimento, della valutazione e dell'eventuale cambiamento o uscita dai percorsi;
 - in tema di ruoli chiave, l'articolazione in due livelli distinti, secondo lo schema e le previsioni definite dalle Parti nel predetto Verbale;
3. le Parti hanno, altresì, previsto che, in caso di ristrutturazioni organizzative con impatti sulle professionalità disciplinate dall'Accordo 22 aprile 2012, si sarebbero incontrate per una valutazione congiunta e che, a tale scopo, sarebbe stata attivata, su richiesta di una delle Parti, una apposita Commissione;
4. il 12 gennaio 2012 è stato stipulato il Verbale di accordo con il quale si è definita la procedura sindacale per la "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali", al fine di affrontare le conseguenze della particolare e complessa crisi del settore, in un'ottica di contenimento dei costi, allo scopo di migliorare l'efficienza, contenere la struttura dei costi e favorire una più efficace gestione del rischio e della relazione con la clientela, in coerenza con lo scenario attuale e, soprattutto prospettico;
5. nel predetto Verbale di accordo, le Parti – in relazione agli impatti della menzionata procedura di riorganizzazione sui ruoli previsti dal "Sistema degli inquadramenti" di cui al citato Accordo del 22 aprile 2011 – hanno previsto che si sarebbero incontrate per valutare le eventuali ricadute e gli opportuni adeguamenti di tale disciplina;
6. le Parti, in esito a tale impegno, hanno dato luogo ad un ampio e approfondito confronto sulla tematica degli inquadramenti, mirato a realizzare un equilibrato assetto della materia, in armonia con le linee del modello organizzativo della Banca scaturito dalla riorganizzazione di cui al punto 4. che precede;
7. l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali confermano l'importanza dell'utilizzo del Sistema degli Inquadramenti come strumento di riferimento per le opportunità di acquisizione e sviluppo delle competenze individuali;
8. le Parti si danno reciprocamente atto di aver operato, riconfermando il modello di relazioni industriali BNL, per condividere il nuovo assetto degli inquadramenti coerentemente con:
 - l'evoluzione dei modelli organizzativi e delle relazioni con il mercato e con la clientela;



- lo sviluppo delle competenze delle persone per favorirne la crescita verso ruoli aziendali di maggiore complessità, anche in ottica trasversale;
- la volontà di favorire la copertura dei ruoli con professionalità presenti in azienda;

le Parti convengono che

- il sistema degli inquadramenti e dei "ruoli chiave" definito con l'Accordo 22 aprile 2011 è modificato e/o integrato, a far tempo dalla data odierna, con quanto convenuto dalle Parti negli allegati al presente Verbale di riunione;
- in particolare, rispetto a quanto convenuto con l'Accordo del 22 aprile 2011:
 - l'allegato a) sostituisce le pagine da 2 a 6 dell'allegato n. 1 "Sistema degli inquadramenti";
 - l'allegato b) sostituisce l'allegato n. 2 "Ruoli chiave";
- relativamente ai cambi di ruolo organizzativo e/o alle uscite dai percorsi rivenienti dalla riorganizzazione conseguente agli Accordi del 12 gennaio 2012:
 - le previsioni di cui al 2° periodo della norma in tema di "Cambio di percorso" – in calce all'allegato 1 all'Accordo del 22 aprile 2011 – non troveranno applicazione con riferimento a quelli effettuati entro il 30 giugno 2012;
 - nei confronti della persona che esce dai percorsi di cui all'allegato a) al presente Accordo entro il 30 giugno 2012 non troverà applicazione la norma in tema di "uscita dal percorso" – in calce all'allegato 1 all'Accordo del 22 aprile 2011 – per la parte relativa alla necessità di aver maturato il 50% del tempo necessario per l'acquisizione dell'inquadramento superiore in corso di maturazione, fermo restando che tale inquadramento superiore viene riconosciuto dopo 12 mesi dalla data di maturazione originariamente prevista;
- per quanto concerne i ruoli chiave, per coloro che hanno mantenuto il diritto all'indennità di 1° o di 2° livello anche successivamente alla predetta riorganizzazione – pur in presenza di cambiamenti di ruolo – la stessa verrà riconosciuta senza soluzione di continuità rispetto alla posizione precedente, con effetti anche ai fini del relativo consolidamento.

Le parti convengono, infine, di incontrarsi dopo 12 mesi dalla decorrenza del presente Accordo per una valutazione congiunta degli effetti della sua applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

la Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle R.S.A.
UGL CREDITO

Allegati